

***RELAZIONE AL PIANO
FINANZIARIO PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI***

Comune di Nomaglio

Marzo 2013

indice

- <i>Premessa</i>	<i>pag. 3</i>
- <i>Ambito di applicazione</i>	<i>pag. 5</i>
- <i>Principi e linee guida</i>	<i>pag. 5</i>
- <i>Modello gestionale ed organizzativo</i>	<i>pag. 6</i>
- <i>Livelli di qualità del servizio e quantitativi</i>	<i>pag. 13</i>
- <i>Impianti esistenti</i>	<i>pag. 14</i>
- <i>Piano finanziario</i>	<i>pag. 17</i>

PREMESSA

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARES "tributo comunale sui rifiuti e sui servizi" anno 2013, nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e s.m.i, con il quale viene, tra l'altro, stabilito ;

-comma 1 . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, **svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale**, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

-comma 22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro: a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

-comma 23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

-comma 24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

-comma 25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

-comma 35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle

corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

-comma 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza

- AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ferme restando le vigenti disposizioni tecniche in materia, il presente documento definisce obiettivi, norme, modalità di erogazione dei servizi, obblighi e divieti inerenti a:
 - raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani;
 - raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
 - raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
 - raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, compresi materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore, di materiali di origine domestica e derivanti dalle pratiche del "fai da te", oli e grassi vegetali ed animali, esausti;
 - raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche.
 - raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
 - raccolta, anche differenziata, di rifiuti speciali non pericolosi attraverso servizi integrativi;
 - raccolta, anche differenziata, dei rifiuti speciali pericolosi attraverso servizi integrativi;
 - spazzamento stradale;
 - trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
 - disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

- PRINCIPI E LINEE GUIDA

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.
2. A tale fine l'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione o tariffazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.
3. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
 - evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
 - salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche
 - mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e, secondariamente, energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO

- DEFINIZIONI

- **CONFERIMENTO:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- **RACCOLTA:** le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite aree;
- **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;
- **SPAZZAMENTO:** le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- **CERNITA:** le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
- **RECUPERO:** le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia.
- **TRASPORTO:** le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- **TRATTAMENTO:** le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
- **SMALTIMENTO FINALE:** il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti;
- **GESTORE DEL SERVIZIO:** affidatario /affidatari dei servizi di gestione dei rifiuti e/o di igiene del suolo.

- CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli di seguito precisati:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, per quantità e qualità come definite ai punti successivi del presente articolo;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
2. Tra i rifiuti urbani sono da considerare:
 - **rifiuti ingombranti:** i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico, di uso comune (quali ad esempio elettrodomestici, articoli di arredamento, ecc.), provenienti da fabbricati di cui al punto a) del precedente comma, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni, nonché i rifiuti di beni e componenti di arredamento originati da locali ad uso ufficio o vendita di merci al dettaglio, purché conferiti con le modalità fissate dall'Amministrazione Comunale e secondo i limiti quantitativi previsti dall'assimilazione ai rifiuti urbani di cui al presente articolo;

- rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche.
3. Sono rifiuti urbani pericolosi i rifiuti di cui al comma precedente, lettere c), d), e) f), qualora rientrino nella classificazione dei rifiuti pericolosi di cui alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali. Non sono mai classificati rifiuti pericolosi i rifiuti domestici.
 4. In attesa della emanazione delle norme statali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e nelle more dell'applicazione del D.Lgs 152/2006 con riferimento alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 264 e 265 del D. Lgs stesso, si fa riferimento ai criteri di seguito riportati.
 5. Ad esclusione dei rifiuti pericolosi, cioè di quelli così definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che rispettino le seguenti condizioni:
 - a) derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio;
 - b) siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti da lavorazioni industriali
 - c) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, purchè non liquidi e di seguito riportati:
 - Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
 - Contenitori vuoti, fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili
 - Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet
 - Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
 - Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
 - Paglia e prodotti di paglia
 - Scarti di legno esclusa la pasta di legno umida
 - Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
 - Feltri e tessuti non tessuti
 - Pelle e similpelle
 - Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni
 - Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali;
 - Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili
 - Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
 - Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
 - Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
 - Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
 - Nastri abrasivi
 - Cavi e materiale elettrico in genere
 - Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
 - Scarti in genere della produzione alimentare, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti,

- ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
 - Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002
 - Accessori per l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli, quali computer, monitor, stampante, tastiera ecc
 - Rifiuti ingombranti, ad eccezione dei beni durevoli
- d) nel caso derivino da attività sanitarie e cioè:
- derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 - non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2 del del D.P.R 15 luglio 2003 n. 254;
 - appartengano alle seguenti tipologie:
 - rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative succitate al punto 4) e quantitative indicate al successivo punto 6);
 - spazzatura;
 - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R 254/2003, solo nel caso in cui siano destinati a tali destinazioni nell'ambito territoriale ottimale.
- e) ed inoltre, per tutte le categorie succitate, il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.
- f) la quantità annua di rifiuti per unità di superficie conferita dal produttore non sia superiore a 80 Kg/mq/anno e per le categorie dei mercati non sia superiore a 150 Kg/mq/anno per ogni giorno settimanale di presenza (il valore raddoppia per la presenza bisettimanale, triplica per quella trisettimanale ecc.)
6. Gli imballaggi secondari e terziari (ovvero gli imballaggi che non contengono direttamente il bene) che rispettano i criteri di qualità e quantità succitati sono considerati assimilati ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata, sempre che non siano avviati direttamente al recupero a cura dei produttori.

7. Sono considerati assimilati agli urbani i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari sottoposti alle operazioni di lavaggio ed alle procedure di conferimento previste dalle disposizioni tecniche e procedurali della D.G.R. n. 26-25865 del 19/10/98¹;
8. La frazione verde (sfalci erbosi, potature, foglie ecc.) originata dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione delle aree verdi pubbliche è sempre considerata rifiuto urbano
9. Sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa, purché conferiti secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale; sono altresì escluse le piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto.
10. I rifiuti inerti derivanti da costruzioni e demolizioni sono considerati assimilati qualora derivino da piccole manutenzioni domestiche e non superino i quantitativi di 1 q.le anno per singola utenza.
11. Per i rifiuti derivanti da attività non continuative o la cui produzione è periodica o non è riconducibile ai mq/anno dell'attività produttiva, è confermata l'assimilazione nel rispetto dei criteri qualitativi succitati ma è possibile la realizzazione del servizio pubblico di raccolta, recupero, smaltimento previa pagamento al gestore del servizio in relazione alle quantità di volta in volta gestite.
12. Le modalità per l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi sono stabilite dai competenti uffici comunali che si avvalgono a tale riguardo della collaborazione del Gestore del servizio.
13. In relazione alla D.G.R n. 08 del 24/02/2005 relativa ai criteri regionali di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani l'Amministrazione comunale adotterà appositi atti di recepimento della D.G.R stessa in funzione della specifica realtà territoriale e in relazione ai criteri stabiliti dal Consorzio di Bacino.

- CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

1. I servizi oggetto del presente documento sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti sulla base dei criteri e delle norme del Consorzio di Bacino, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, e secondo gli indirizzi programmatici del Piano Regionale e del Programma Provinciale di gestione dei rifiuti.
2. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati tende ad assumere un ruolo residuale.
3. Per le modalità operative e organizzative, per obblighi e criteri specifici della raccolta dei rifiuti indifferenziati e della raccolta differenziata si fa riferimento ai criteri del Consorzio di Bacino e al Contratto di servizio stipulato con il Gestore del servizio
4. L'organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati è impostata a partire dalle considerazioni sviluppate, con l'attuazione di modalità di conferimento e di raccolta ove possibile "domiciliari internalizzate" che favoriscano, da parte degli utenti e del Gestore del servizio, il controllo qualitativo e quantitativo dei materiali conferiti.
5. L'Amministrazione Comunale, tramite il Gestore del servizio, attua ed implementa, in funzione delle utenze considerate e della propria conformazione geomorfologica del territorio, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:
 - raccolte stradali
 - raccolte domiciliari con sistemi di raccolta dedicati per le varie frazioni merceologiche.

- ritiro su chiamata
 - consegna presso appositi spazi attrezzati e controllati (stazioni di conferimento e area attrezzata)
6. Per gli imballaggi è ammessa la deroga al conferimento in sacchi o in contenitori, mentre il conferimento di frazioni putrescibili deve avvenire mediante contenitori (cassonetti, bidoni o bidoncini), nei quali il materiale viene immesso normalmente in sacchetti.
 7. Le raccolte stradali avvengono mediante contenitori posizionati per strada, ai quali possono conferire gli utenti in base alle diverse tipologie di materiali consentiti per detti contenitori.
 8. Le raccolte domiciliari (dette anche "porta a porta" o "internalizzate") sono caratterizzate dall'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di/presso spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti.
 9. Il ritiro su chiamata è ammesso per la raccolta presso singole utenze produttrici di consistenti quantità di materiali (es. carta, imballaggi, frazione verde), che possono consentire di completare la capacità di carico di un automezzo con uno o pochi punti di prelievo oppure per la raccolta dei rifiuti ingombranti. Nell'ambito di tale servizio, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al Gestore del servizio fissando appuntamento e modalità di raccolta; compete al Gestore dei servizi assicurare che la raccolta avvenga in tempi compatibili con l'organizzazione del relativo servizio.
 10. La stazione di conferimento ha la funzione primaria di assicurare la raccolta differenziata e la divisione dei flussi dei vari materiali, anche in assenza di appositi servizi di raccolta; in ogni caso le stazioni di conferimento hanno una funzione complementare ai servizi di raccolta avviati, consentendo di consolidare le iniziative di raccolta differenziata e di instaurare il rapporto e la comunicazione tra il Comune e i produttori dei rifiuti.
 11. All'interno delle stazioni di conferimento devono essere previste apposite aree e/o contenitori di stoccaggio con particolare riferimento alla divisione tra i beni durevoli, gli oggetti riutilizzabili, i materiali e gli oggetti avviabili al recupero (ferro, legno) e gli altri rifiuti ingombranti.
 12. Il compostaggio domestico consiste nell'effettuazione della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di biossidazione (compostaggio). Il compostaggio dovrà essere effettuato, per motivi igienici, esclusivamente con l'ausilio di idoneo contenitore comunemente denominato "compostiera" o di concimaia di azienda agricola debitamente autorizzata; il compostaggio è vincolato alla disponibilità di una sufficiente superficie di terreno che ne garantisca il giusto utilizzo secondo norme di buona tecnica.
 13. Il compostaggio domestico è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto va promosso con priorità alla stessa raccolta differenziata. Specificamente nelle aree più decentrate ed a forte connotato rurale, il compostaggio domestico riveste una funzione strategica rilevante nella prevenzione della produzione di rifiuti urbani.
 14. L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, anche in forma sperimentale (o in termini di "iniziativa pilota"), entro ambiti territoriali limitati, forme innovative di raccolta differenziata, finalizzate al miglioramento della conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti ed al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dei servizi, con l'ottimizzazione del recupero e della tutela igienico sanitaria.
 15. A completamento o integrazione delle attività di raccolta differenziata sono ammesse, previo assenso dell'Amministrazione stessa, attività di raccolta effettuate da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro (ONLUS).
 16. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il Consorzio di Bacino e il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani:
 - attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di

sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale;

- organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l'ubicazione delle stazioni di conferimento e dei punti di raccolta, gli orari di apertura delle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini..
- attiva azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre devono essere privilegiate le iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte.
- informa gli utenti sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti.
- informa periodicamente gli utenti dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.

TIPOLOGIE DI SERVIZI

1. Il Comune effettua obbligatoriamente il servizio di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, come classificati ai sensi del precedente art.5, articolato in:
 - raccolta dei rifiuti indifferenziati,
 - raccolte differenziate.
2. Le raccolte differenziate e i conferimenti separati riguardano i seguenti materiali:
 - raccolta multimateriale: vetro, lattine di alluminio
 - carta ed imballaggi in carta e cartone;
 - raccolta multimateriale: contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica e in metallo ad esclusione dell'alluminio
 - frazione verde
 - frazione organica
 - imballaggi in legno
 - scarti tessili puliti, vestiti usati, scarpe e borse
 - beni durevoli e rifiuti ingombranti
 - materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche
 - farmaci scaduti
 - pile ed accumulatori usati
 - altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale
3. Oltre a quelli precedentemente elencati, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.
4. L'Amministrazione stessa può altresì svolgere, in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per determinate utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.

- SPAZZAMENTO STRADALE

1. Il servizio di spazzamento è disciplinato negli appositi atti assunti per il conferimento del servizio, nei quali sono definite le esigenze prestazionali cui devono, a cura degli esecutori, essere individuate le soluzioni operative più opportune e convenienti, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri.
2. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale stabilisce quanto necessario per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.
3. In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.
4. L'Amministrazione Comunale attiva divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spazzamento meccanico, impegnandosi, tramite il Comando di polizia municipale, a fare rispettare tale divieto.
5. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti dalle convenzioni, previste dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.

LIVELLI DI QUALITA' DEL SERVIZIO E QUANTITATIVI

Dati Generali	Quantitativi	%
Totale RD	44.408	57,2 %
Totale RSU	33.256	42,8 %
Totale RD + RSU	77.664	
Dettaglio Raccolta Differenziata		
Materiali	KG	%
Carta	14.896	33,5 %
Organico	7.110	16,0 %
Vetro	9.233	20,8 %
Verde	-	0,0 %
Plastica/Metallo	8.621	19,4 %
Metallo	526	1,2 %
Legno	2.039	4,6 %
Indumenti	180	0,4 %
R.A.E.E. + Ing.	1.801	4,1 %
Totale RD	44.408	

IMPIANTI ESISTENTI

- STAZIONI DI CONFERIMENTO

1. Le stazioni di conferimento, così come definite dalle norme regionali, sono da considerare parte integrante della fase di raccolta.
2. Presso la stazione di conferimento sia i privati cittadini, per i rifiuti domestici, sia i soggetti operanti nel commercio, artigianato, attività agricole ecc., per i soli rifiuti assimilati agli urbani, possono conferire gratuitamente le varie tipologie di materiali.
3. Quando è necessario è cura del detentore, se ente o impresa, accompagnare la consegna dei rifiuti con la documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente (formulario di identificazione di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti), salvo le eccezioni previste dalla norma.
4. La stazione di conferimento è recintata e dotata di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per tipologie omogenee; i materiali conferibili sono quelli riutilizzabili, quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale, quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione..
5. Il personale in servizio presso la stazione di conferimento ha l'obbligo di collaborare con i cittadini e gli utenti che conferiscono i materiali, nonché di controllare che il conferimento dei vari flussi di materiali avvenga nel rispetto delle norme di legge.
6. Nella stazione di conferimento è anche possibile ricevere flussi omogenei e predefiniti di rifiuti speciali da avviare al recupero, sulla base di specifiche convenzioni, secondo quanto previsto all'art. 7 del Regolamento.
7. Il prelievo dei materiali stoccati nella stazione di conferimento viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto Gestore del servizio.
8. In particolare il conferimento di rifiuti speciali, è sottoposto ad una specifica procedura, finalizzata alla realizzazione di un adeguato controllo quali-quantitativo dei flussi, ed a specifici livelli tariffari.
9. E' cura del soggetto Gestore del servizio effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione e procedere alla relativa rimozione dei rifiuti.

- DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono obbligatoriamente avviati ad apposite aree attrezzate ed impianti, pubblici o privati specificamente autorizzati, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolare tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interrimento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti.
2. E' vietato il conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato ad impianti destinati a ricevere il rifiuto indifferenziato, salvo casi eccezionali (es. non conformità agli standard richiesti dagli impianti di ricevimento), espressamente identificati dal Gestore del servizio e comunicati all'Amministrazione Comunale.
3. Per gli imballaggi si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).

- NOTIZIE RELATIVE AL CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLE RACCOLTE

I rifiuti di imballaggio provenienti dalle raccolte differenziate nei 57 Comuni dell'ex bacino 17C vengono conferiti presso le Piattaforme dei Consorzi di Filiera che hanno il compito di organizzare le operazioni di ritiro, recupero e riciclaggio.

A tal fine i Consorzi stipulano convenzioni a livello locale, con la Società di gestione dei servizi di raccolta differenziata (es. SCS), per il ritiro e la valorizzazione degli imballaggi usati e conferiti dai cittadini.

Il Coordinamento di questi Consorzi viene effettuato dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), Consorzio che è costituito per legge dalle Imprese che producono o utilizzano imballaggi i cui obiettivi sono sostanzialmente tre: adempiere alla raccolta dei rifiuti di imballaggio primari e degli altri rifiuti di imballaggio, comunque conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio fissati dalle vigenti normative, garantire il raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalla pubblica amministrazione, garantire il recupero di questi materiali conferendoli ai produttori di imballaggi medesimi (vetrerie, cartiere, acciaierie ecc..)

Il CONAI non ha fini di lucro e si autofinanzia con i proventi dell'attività, nonché con i contributi dei produttori di imballaggi.

I Consorzi di Filiera sono COREPLA (plastica), COREVE (vetro), COMIECO (carta), CNA (acciaio), Consorzio RILEGNO (legno), Centro Coordinamento RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Le Piattaforme presso cui la Società Canavesana Servizi consegna i rifiuti sono

Materiale	Piattaforma di riferimento	Sede dell'Impianto
Carta	Cons. Ambiente & Territorio	Ivrea (TO)
Vetro	Macoglass	Bergamo (BG)
Plastica	DEMAP srl	Beinasco (TO)
Ferro	Musso Giuseppe & C. snc	Ivrea (TO)
Legno	Waste Italia spa	Chivasso (TO)
RSU indifferenziati	SETA spa	Chivasso (TO)
Organico	Territorio e Risorse srl	Santhià (TO)
Verde e sfalci	ROFFINO S.S. Agricola	Albiano (TO)
Farmaci	Vescovo Romano	Palazzolo Vercellese (TO)
Pneumatici	Waste Italia spa	Chivasso (TO)
Apparecchiature elettriche ed elettroniche	Centro Coordinamento R.A.E.E.	Vari
Indumenti	Lavoro & Solidarietà	Chivasso (TO)
	Nord Recuperi	Milano
	Humana	Milano
Accumulatori al piombo	Pile Portatili	Vari

PIANO FINANZIARIO

Vedi allegato A piano finanziario

Nella precedente tabella sono evidenziati, in ottemperanza dell'art 8 DPR 158/1999, tutte le voci di costo che concorrono all'espletamento del servizio che viene in massima parte espletato dalla Società Canavesana Servizi spa, società interamente a capitale pubblico a cui è stato affidato il servizio "in house":

- Costi di spazzamento e lavaggio strade CSL imputabili ai servizi effettuati da SCS spa e/o in economia dal Comune

- Costi di raccolta e trasporto CRT e CRD deriva dal costo dei servizi di raccolta sia del rifiuto residuale che della raccolta differenziata applicato in base al numero di abitanti residenti nel Comune

- Costi di smaltimento rifiuto indifferenziato CTS in discarica dell'ambito territoriale ottimale in relazione agli effettivi quantitativi di rifiuti conferiti

- Costi di trattamento e riciclo CTR derivanti dai costi di trattamento e riciclo delle frazioni recuperabili in relazione ai quantitativi effettivamente raccolti

- Ricavi CTR derivanti dai contributi ricevuti dai Consorzi di filiera del CONAI per le frazioni merceologiche effettivamente avviate al recupero

- Costi comuni CC sono composti da costi di spese generali imputabili alla Società Canavesana Servizi CGG per il suo funzionamento e per i costi di post-gestione delle discariche esaurite di Strambino, Bairo-Torre e Colletterto Giacosa, dei centri di raccolta di Ivrea, Albiano, Strambino, Caluso, Colletterto Giacosa e Quassolo nonché dei costi di bollettazione, riscossione, accertamento e contenzioso CARC.

- Costi di ammortamento AMM sono imputabili all'acquisto degli automezzi, apparecchiature, impianti, attrezzature e contenitori per la raccolta rifiuti occorrenti per l'espletamento del servizio di proprietà della Società Canavesana Servizi nonché tutti gli approvvigionamenti necessari effettuati direttamente dal comune , non compresi nel contratto di affidamento.

- Costi di accantonamento ACC principalmente derivanti da oneri futuri per la gestione trentennale post-mortem delle discariche esaurite.